

ISSN 1127-8579

Publicato dal 30/12/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38929-lo-stato-civile-e-il-cognome-paterno-e-materno>

Autore: Panozzo Rober

Lo stato civile e il cognome paterno e materno

Stato civile – Cognomi e nomi – Cognome paterno e materno

[Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286]

1. Il dispositivo

E' costituzionalmente illegittima la norma, desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) [norma abrogata dall'art. 110 del d.P.R. 396/2000]; e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

E' – consequenzialmente , ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – illegittimo l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

E' – consequenzialmente , ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – illegittimo l'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

2. La vicenda

A fronte del rifiuto dell'ufficiale dello stato civile all'assunzione (anche) del cognome materno, da parte del neonato, due coniugi ricorrono al Tribunale, ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 396/2000.

Il Tribunale rigetta il ricorso, evidenziando:

-che l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo non é prevista da alcuna specifica norma di legge, ma é presupposta da una serie di disposizioni regolatrici diverse

-che, trattandosi nel caso di specie di formazione dell'atto di nascita e non di trascrizione di atto formato in altro Stato, non sussiste l'esigenza della tutela di un nome già in precedenza acquisito;

-come sia da escludere la sussistenza della (prospettata dalla parte) questione di legittimità costituzionale avendo la Corte costituzionale con sentenza 61/2006 dichiarato inammissibile la questione relativamente alle norme che prevedono che il figlio nato dal matrimonio acquisti

automaticamente il cognome paterno in quanto la soluzione richiesta avrebbe comportato un'operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri.

La decisione del tribunale è appellata dai genitori davanti alla Corte distrettuale.

La Corte d'appello:

-ricorda che “la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, anche in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori, non é prevista da alcuna specifica norma di legge ma é desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli articoli 237, 262 e 299 c.c. nonché ... ora, dal d.P.R. 396/2000, articoli 33 e 34”;

-rammenta la posizione del Giudice delle Leggi, il quale, nella sentenza 61/2006, ha evidenziato che a) “l'attuale sistema di attribuzione del cognome é retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna”; b) “l'intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte”, posto che, “nonostante l'attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell'automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà - con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l'ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo - ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi”

-ricorda, tra le fonti sovranazionali, l'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione di New York del 18 dicembre 1979, sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ove si impegnano gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare “gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...”, la risoluzione 37/1978 del Consiglio d'Europa e le raccomandazioni 1271/1995 e 1362/1998, dello stesso Consiglio, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli;

-richiama una serie di pronunce della Corte di Strasburgo, indirizzate alla “eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse)”;

-reputa che “le argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 22 settembre 2008 ... giustificano una nuova remissione alla Corte Costituzionale alla luce di fatti nuovi emersi successivamente alla pronuncia n. 61/2006” [Secondo il S.C. “poiché nessuna delle norme convenzionali indicate al precedente paragrafo rientra nella sfera di applicazione degli articoli 10 e 11 cost. (che il Patto internazionale sui diritti civili e politici, benché approvato dall'assemblea dell'ONU, non abbia natura di norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, in quanto di formazione convenzionale e non consuetudinaria, è stato affermato da corte cost. n. 15 del 1996, con considerazioni immediatamente applicabili anche alla convenzione di New York del 18

dicembre 1979, mentre, per l'esclusione delle norme CEDU dalle fattispecie di cui agli articoli 10 e 11 cost., cfr. le citate sentenze nn. 348 e 349/2007), ne deriva che la possibilità di utilizzarle come norme interposte e quindi come parametri del giudizio di costituzionalità delle norme interne (non presa in considerazione dalla sentenza n. 61 del 2006) è sorta soltanto a seguito dell'approvazione del nuovo art. 117, 1° comma cost., come interpretato con le sentenze nn. 348 e 349/2007. Quindi solo attualmente il giudice ha la possibilità di percorrere la duplice alternativa strada dell'interpretazione della norma sull'applicazione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, anche in caso di concorde difforme volontà dei genitori, in senso costituzionalmente orientato al rispetto dei parametri desumibili dalle norme convenzionali indicate al paragrafo precedente ovvero, nel caso in cui ritenga che il testo della norma (nella specie, come rilevato, si tratta tuttavia di norma implicita nel sistema) non consenta questa operazione ermeneutica, di valutare se non sia manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma stessa”];

-sostiene, in particolare, che “il dissonante comune sentire rispetto alla normativa implicita, tradottosi nelle eloquenti affermazioni contenute negli autorevoli, sia pure formalmente contrari, provvedimenti della Corte Costituzionale ... impone, alla luce dei due eventi normativi consistenti, da un lato, nella modifica dell'art. 117 Cost. e, dall'altro, nella ratifica del trattato di Lisbona, una nuova rimessione alla Corte costituzionale apparendo fondato il sospetto di incostituzionalità della norma implicita laddove prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori. Tale disciplina si trova in palese contrasto con l'art. 2 Cost., come violazione del il diritto all'identità personale, che trova il primo ed immediato riscontro proprio nel nome e che nell'ambito del consesso sociale identifica le origini di ogni persona, con l'evidente diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali e della madre di poter trasmettere il proprio al figlio, con l'art. 3, come violazione del fondamentale diritto di uguaglianza e pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli, con l'art. 29 comma 2, come violazione del diritto di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che non si pone in contrasto con l'esigenza di tutela dell'unità familiare, non potendosi ragionevolmente giustificare con quest'ultima l'obbligatoria prevalenza del cognome paterno, e con l'art.117 comma 1 (così come interpretato con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale) della Costituzione, costituendo le norme di natura convenzionale già citate parametri del giudizio di costituzionalità delle norme interne”.

La Corte costituzionale ‘accoglie’ la questione di legittimità costituzionale, (così) come prospettata dal giudice a quo.

Il giudice delle Leggi:

-premette come non vi sia ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma [desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c.; 72, primo comma, r.d. 1238/1939 (disposizione, questa, abrogata dall'art. 110 del d.P.R. 396/2000 ma richiamata dal giudice a quo, al solo fine di esplicitare la norma da questa presupposta); nonché 33 e 34 d.P.R. 396/2000], per la quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio;

-reputa sussistente la violazione dell'art. 2 Cost., ritenendo che la preclusione derivante dalla norma (implicita) impugnata “pregiudichi il diritto all'identità personale del minore” [...(diritto) “ ... “avente copertura costituzionale assoluta”, ai sensi del citato parametro (costituzionale) ...] e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare”: ad avviso della Corte, la “piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed

immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori", mentre "la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno";

-ritiene sussistente la violazione del principio di eguaglianza dei coniugi, rilevando "che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost."; sottolinea la Corte, richiamando uno specifico – ancorché datato – 'precedente' (sent. 133/1970), come sia "proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo", dal momento che l'unità "si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità"; ne deriva che "la perdurante violazione del principio di uguaglianza "morale e giuridica" dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno" e "tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica";

-reputa "assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost.";

-sottolinea, (a nostro parere) a chiare lettere, come (la stessa Corte) sia "chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre"; con la conseguenza che "l'accertamento della illegittimità è, pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno";

-estende, in via consequenziale, ex art. 27 l. 87/1953, la dichiarazione di illegittimità costituzionale: a) "alla disposizione dell'art. 262, primo comma, cod. civ., la quale contiene tuttora – con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori – una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza", reputandola (costituzionalmente) illegittima, "nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno"; b) "all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione";

-sottolinea "che, in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità".

3. Alcuni precedenti (del Giudice delle Leggi e della CEDU)

A) Corte cost. 17 aprile 2007, n. 145 (ord.)

Norma/e impugnata/e: art. 262, c. 1, c.c.

Massima: “E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori, dispone la trasmissione automatica del cognome paterno, anziché consentire una scelta libera e concordata. Infatti, l’intervento richiesto impone una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte, dal momento che l’esclusione dell’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno lascia aperta una serie di opzioni, che vanno dal rimettere la scelta esclusivamente alla volontà dei genitori, al consentire ai genitori che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida”.

Decisione: “...che questa Corte, con la sentenza n. 61 del 2006, in tema di filiazione legittima, ha giudicato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando risulti in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata; che, in tale occasione, nel richiamare i propri precedenti in materia (ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988), è stato sottolineato che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna; che tale valore è parimenti invocabile con riguardo ai genitori del figlio naturale; che, tuttavia, nella ricordata occasione, la Corte ha precisato che l’intervento richiesto impone una operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri, dal momento che la esclusione dell’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno lascia aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere tale scelta esclusivamente alla volontà dei genitori, a quella di consentire ai genitori che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida; che le medesime argomentazioni sono riproponibili con riguardo alla questione all’odierno esame, ove si tenga presente, dal un lato, che la disciplina contenuta nella disposizione impugnata è sostanzialmente esemplata su quella relativa alla trasmissione del cognome paterno in caso di filiazione legittima e, dall’altro, che – come del resto è confermato dal disegno di legge attualmente all’esame del Senato (n. 19), in materia di cognome dei coniugi e dei figli – la disciplina delle due situazioni non può non

essere simile, se non identica, allo scopo di evitare censure di incostituzionalità, in riferimento all'art. 29 della Costituzione ...”.

Dottrina: la decisione è stata commentata, tra gli altri, da CASSANO, Nuovo assalto alla cittadella: per un cognome che sia... "materno", in Giur. it., 2008, 586 ss.; MINERVINI, TOCCI, Insindacabilità della legittimità costituzionale dell'acquisto automatico del cognome paterno da parte del figlio riconosciuto congiuntamente da entrambi i genitori, in Nuovo dir., 2007, 627 ss.

B) Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61

Norma/e impugnata/e: Artt. 143 bis, 236, 237, c. 2°, 262 e 299, c. 3°, codice civile; artt. 33 e 34 decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396.

Massima:

“E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143- bis , 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Infatti, l'intervento che si invoca con l'ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Nonostante l'attenzione del rimettente a circoscrivere il petitum , viene comunque lasciata aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi, ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno. Tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile neppure una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia”.

Decisione:

“...A distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate (...ordinanze 186 e 586 del 1988...ndA), non può non rimarcarsi che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Né può obliterarsi il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di

discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...». In proposito, vanno, parimenti, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse)... Tuttavia, l'intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti, nonostante l'attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell'automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l'ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno di essi. Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia nel corso della XIV legislatura (v., tra gli altri, disegno di legge n. 1739-S., che prevede che ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio sia attribuito il cognome di entrambi i genitori, e che sia riportato per primo quello del padre, ed inoltre che il figlio naturale assuma il doppio cognome di chi lo ha riconosciuto; disegno di legge n. 1454-S., secondo il quale, all'atto della registrazione del figlio, l'ufficiale di stato civile, sentiti i genitori, attribuisca al neonato il cognome del padre, ovvero quello della madre, ovvero entrambi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi, e, in caso di mancato accordo, i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico; disegno di legge n. 3133-S., che, dopo aver disposto che il cognome parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori, prevede, quanto all'ordine dei cognomi stessi, che, nel corso della celebrazione del matrimonio, gli sposi, con dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, stabiliscono se il primo cognome della madre preceda quello del padre o viceversa, e che, in assenza di manifestazioni di volontà, il cognome parentale è composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre) testimonia la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore... Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia ..”.

Dottrina: la decisione è stata commentata, tra gli altri, da BUGETTI, Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza, in *Famiglia*, 2006, 931 ss.; GAVAZZI, *Sull'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, 898 ss.; CARFI, Il cognome del figlio legittimo al vaglio della Consulta, in *Nuova giur. civ.*, 2007, I, 35 ss.; CIERVO, Il diritto al doppio cognome del minore, in <http://archivio.rivistaaic.it> (26 settembre 2006); DI GAETANO, Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile, in *Giust. Civ.*, 2007, 1061 ss.; DOSI, Doppio cognome, no alla via giudiziaria, in *Dir. e giur.*, 2006, n. 10, 14 ss.; NICCOLAI, Il cognome familiare tra marito e

moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza, in Giur. cost., 2006, 558 ss.; NICOTRA, *L'attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in www.forumcostituzionale.it (aprile 2006); REPETTO, *Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale*, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it> (2 marzo 2006); PALICI DI SUNI, *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in Giur. cost., 2006, 552 ss.; SHERIFF, *Ancora sul cognome*, in Giust. Civ., 2007, 2079 ss.

C) Corte cost. 19 maggio 1988, n. 586 (ord.)

Norma/e impugnata/e: artt. 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, e 262, secondo comma, cod. civ.

Massima:

“La mancata previsione della facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, non contrasta né con l'art.29 Cost., in quanto viene utilizzata una regola radicata nel costume sociale, come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio né con l'art. 3 Cost., in riferimento ai figli adottivi, poiché la preclusione vale anche per questi ultimi, secondo la corretta interpretazione dell'art.27, L. n. 164/1983. Peraltro, l'opportunità di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome (quale nella specie, quello del doppio cognome) ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unità senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi, la scelta in ordine ad esso e le relative modalità tecniche rientrano nella decisione che compete esclusivamente al legislatore”.

Decisione:

“...che alcuni degli argomenti addotti dal giudice a quo, e precisamente quello desunto dal diritto all'identità personale tutelato dall'art. 2 Cost., e quello desunto dall'art. 262, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 3 Cost., sono già stati giudicati privi di consistenza da questa Corte in riferimento ad analoga questione sollevata da altro giudice e decisa con l'ordinanza n. 176 del 1988; che non meno inconsistente è l'ulteriore argomento desunto, ancora in relazione all'art. 3 Cost., dall'art. 27 della legge 4 maggio 1983 n. 164, erroneamente interpretato nel senso che l'adottato assumerebbe sia il cognome del padre adottivo sia il cognome della madre adottiva: l'art. 27, primo comma, cit. dispone che "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti", e quindi il precetto successivo, a mente del quale egli "assume e trasmette il cognome (non i cognomi) degli adottanti" significa (in via di corollario) che, analogamente ai figli legittimi, l'adottato assume il cognome determinato dalla legge come segno distintivo dei membri della famiglia legittima costituita dai genitori adottivi col matrimonio, cioè, secondo l'ordinamento vigente, il cognome del marito; che il limite derivante da tale ordinamento all'eguaglianza dei coniugi non contrasta con l'art. 29 Cost., in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale

come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio; che le altre argomentazioni del giudice remittente si svolgono sul piano della politica legislativa, prospettando l'opportunità di introdurre un diverso sistema di determinazione del nome "che individua l'appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare", ugualmente idoneo a salvaguardarne l'unità senza comprimere l'eguaglianza dei coniugi (dovendosi notare, peraltro, che il sistema del doppio cognome - essendo indispensabile un correttivo per impedire che il numero dei cognomi aumenti in proporzione geometrica di generazione in generazione - consentirebbe alla madre di trasmettere il proprio cognome soltanto ai figli, non anche ai nipoti ex filiis); che, oltre al sistema preferito dal giudice a quo, si prospetta un'altra soluzione, la quale evita la complicazione del doppio cognome, di guisa che si pone un problema di scelta del sistema più opportuno e delle relative modalità tecniche, la cui decisione compete esclusivamente al legislatore...".

Dottrina: la decisione è stata commentata, tra gli altri, da DE CICCO, Disciplina del cognome e principi costituzionali, in Rass. dir. civ., 1991, 191 ss.; DALL'ONGARO, Ancora sul nome della famiglia e sul principio di parità, in Dir. fam., 1988, 1583 ss.

D) Corte cost. 11 febbraio 1988, n. 176 (ord.)

Norma/e impugnata/e: artt. 71, 72, ultimo comma, e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile.

Decisione:

“...che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare, tutelato dall'art. 29, comma secondo, Cost., sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto, dai genitori (come il prenome) in sede di formazione dell'atto di nascita, bensì esteso ope legis; che invece sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro; che, peraltro, siffatta innovazione normativa, per la quale è stato presentato già nelle passate legislature e riproposto in quella in corso un disegno di legge di iniziativa parlamentare, è una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del conditor iuris...”

Massima:

“Nell'interesse alla conservazione dell'unità familiare (art. 29 Cost.), il cognome dei figli legittimi deve essere prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che a questi sia

esteso ope legis e non già scelto dai genitori in sede di formazione dell'atto di nascita (come il prenome). Tuttavia, la sostituzione della regola vigente - che prevede l'attribuzione esclusiva del cognome paterno - con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilia i due principi sanciti dallo stesso art. 29 Cost., sarebbe possibile e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, ma, tale innovazione essendo questione di politica e di tecnica legislativa, rientra nella competenza esclusiva del conditor iuris”.

Dottrina: la decisione è stata commentata, tra gli altri, da DE CICCO, Disciplina del cognome e principi costituzionali, in Rass. dir. civ., 1991, 191 ss.; DALL'ONGARO, Il nome della famiglia ed il principio della parità, in Dir. fam., 1988, 671 ss.

E) Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sez. II) sent. 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia

Decisione:

“...I ricorrenti (...coniugi...ndA) lamentano il rifiuto delle autorità italiane di accogliere la loro domanda volta a ottenere la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre ... La Corte rammenta che l'articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l'uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell'individuo di allacciare relazioni con i propri simili ... Stando alla lettura del diritto interno operata dalla Corte di cassazione ..., la regola secondo la quale i «figli legittimi» si vedono attribuire alla nascita il cognome del padre risulta, mediante adeguata interpretazione, dal combinato disposto di un certo numero di articoli del codice civile. La legislazione interna non prevede alcuna eccezione a tale regola. È vero, come sottolinea il Governo ..., che l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede la possibilità di un cambiamento del cognome e che, nel caso di specie, il prefetto di Milano ha autorizzato i ricorrenti a completare il cognome di M. a con l'aggiunta di un altro cognome (quello della madre ...). Tuttavia, occorre distinguere la determinazione del cognome alla nascita dalla possibilità di cambiare il cognome nel corso della vita...la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge...La Corte rammenta di avere avuto modo di trattare questioni in parte simili nelle cause Burghartz, Ünal Tekeli e Losonci Rose e Rose, La prima riguardava il rifiuto opposto ad una richiesta del marito che desiderava far precedere il cognome, nello specifico quello della moglie, dal proprio. La seconda aveva ad oggetto la norma di diritto turco secondo la quale la donna sposata non può portare esclusivamente il cognome da nubile dopo il matrimonio, mentre l'uomo sposato mantiene il cognome così com'era prima del matrimonio. La causa Losonci Rose e Rose verteva sulla necessità, nel diritto svizzero, per i coniugi che desideravano prendere entrambi il cognome della moglie, di presentare alle autorità una richiesta comune, in assenza della quale veniva loro attribuito il cognome del marito come nuovo cognome

dopo il matrimonio.... In tutte queste cause, la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8. In particolare, essa ha ricordato l'importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi e dell'eliminazione di ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del cognome. Essa ha inoltre ritenuto che la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non potesse giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, Ünal Tekeli, sopra citata, §§ 64-65)....La Corte non può che giungere a conclusioni analoghe nella presente causa, in cui la determinazione del cognome dei «figli legittimi» è stata fatta unicamente sulla base di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori. La regola in questione vuole infatti che il cognome attribuito sia, senza eccezioni, quello del padre, nonostante la diversa volontà comune ai coniugi. ... **La regola secondo la quale il cognome del marito è attribuito ai «figli legittimi» può rivelarsi necessaria in pratica e non è necessariamente in contrasto con la Convenzione ...**, tuttavia l'impossibilità di derogarvi al momento dell'iscrizione dei neonati nei registri di stato civile è eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne...La Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 46, le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive rese dalla Corte sulle controversie nelle quali sono parti, e il Comitato dei Ministri è incaricato di vigilare sull'esecuzione di tali sentenze. Ne consegue in particolare che, quando la Corte conclude per l'esistenza di una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali, da integrare nel proprio ordinamento giuridico interno al fine di porre un termine alla violazione constatata e di eliminarne, per quanto possibile, le conseguenze ... Lo Stato deve altresì adottare tali misure nei confronti delle altre persone che si trovano nella stessa situazione del o dei ricorrenti, in quanto il suo obiettivo deve essere in particolare quello di risolvere i problemi che hanno portato la Corte alla constatazione di violazione ... In linea di principio, non spetta alla Corte definire quali possano essere le misure di riparazione appropriate che lo Stato convenuto può adottare per adempiere ai propri obblighi rispetto all'articolo 46 della Convenzione. Tuttavia, **quando è stato rilevato un malfunzionamento nel sistema nazionale di tutela dei diritti dell'uomo, la Corte ha cura di agevolare la soppressione rapida e effettiva** ...Nella presente causa, la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8, a causa dell'impossibilità per i ricorrenti, al momento della nascita della figlia, di far iscrivere quest'ultima nei registri dello stato civile attribuendole il cognome della madre. Tale impossibilità derivava da una lacuna del sistema giuridico italiano, secondo il quale il «figlio legittimo» è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre. Quando ha constatato l'esistenza di una lacuna nella legislazione nazionale, la Corte normalmente ne individua la causa al fine di aiutare lo Stato contraente a trovare la soluzione appropriata e il Comitato dei Ministri a vigilare sull'esecuzione della sentenza... Tenuto conto della situazione sopra constatata, **la Corte ritiene che dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nella prassi italiane al fine di rendere tale legislazione e tale prassi compatibili con le conclusioni alle quali è giunta nella presente sentenza, e di garantire che siano rispettate le esigenze degli articoli 8 e 14 della Convenzione ...**”.

Massima (redazionale):

“Viola l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, della CEDU, la normativa italiana che, inderogabilmente, impedisce di iscrivere il neonato nei registri dello stato civile con il cognome materno”.

Dottrina: la decisione è stata commentata, tra gli altri, da BATTIATO, Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei *Diritti dell'Uomo*, in www.osservatorioaic.it (giugno 2014); BUFFA, Nel nome della madre. Prime riflessioni sulla sentenza CEDU, II sez., 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, in www.questionegiustizia.it (15 gennaio 2014); CORZANI, *L'attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. It.*, 2014, I, 2670 ss.; MALFATTI, Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali possibili scenari?, in www.giurcost.it (9 marzo 2014); MURA, *Il ritardo italiano nell'adattamento alla sentenza delle Corte EDU n. 77/07 sulla trasmissione del cognome materno*, in www.rivistaoidu.net (15 ottobre 2015); PARAVIZZINI, *L'evoluzione della disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Cusan e Fazzo c. Italia e dei più recenti casi giurisprudenziali italiani*, in www.rivistaoidu.net, 2016, n. 3; PITEA, *Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento interno*, in *Dir. um. e dir. int.*, 2014, 225 ss.; SCARCELLA, *Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Italia condannata per il divieto di attribuzione del cognome materno ai figli*, in www.quotidianogiuridico.it (8 gennaio 2014); STEFANELLI, *Illegittimo per violazione degli artt. 8 e 14 CEDU l'obbligo del cognome paterno*, in <https://diritti-cedu.unipg.it/> (14 gennaio 2014); TINTO, *L'attribuzione del cognome ai figli e le conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza Cusan e Fazzo della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in www.cde.unict.it (29 maggio 2014); WINKLER, *Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Nuova giur. civ.*, 2014, I, 515 ss.

4. Qualche indicazione dottrinale

Oltre ai richiami citati supra, si segnalano: ALCULI, *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sez. un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, in *Dir. Fam.*, 2009, 1075 ss.; AUTORINO, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in www.comparazioneDirittocivile.it (giugno 2010); BECCU, *Il cognome del figlio naturale dinanzi alla Corte Costituzionale, fra istanze di eguaglianza e prospettive di riforma*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2008, 107 ss.; BOGHETIC, *Cognome materno ai figli legittimi: a decidere sarà la Corte costituzionale*, in *Dir. fam.*, 2005, 23 ss.; BUGETTI, *La prospettata riforma delle norme in tema di cognome*, in *Fam. dir.*, 2007, 653 ss.; CALOGERO, PANELLA, *L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'affaire Cusan e Fazzo c. Italia*, in www.comparazioneDirittocivile.it (ottobre 2014); CARBONE, *Quale futuro per il cognome?*, in *Fam. dir.*, 2004, 457 segg.; CARBONE, *I conflitti sul cognome del minore in carenza di un intervento legislativo e l'emergere del diritto all'identità personale*, in *Fam. dir.*, 2006, 469 ss.; CARBONE, *La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio*, in *Fam. dir.*, 2014, 205 ss.; CASSANO, *Automaticità della trasmissione del cognome versus identità personale*, in *Fam. dir.*, 2003, 893 ss. CONTI, *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa - Il diritto comunitario ed il doppio cognome: un primato in espansione?*, in *Corr. giur.*, 2009, 489 ss.; CONTI, *Note intorno all'attribuzione del cognome paterno*, in *Giur. merito*, 2011, 2392 ss.; COZZI, *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, II, 449 ss.; DE GIORGI, *Via libera al cognome materno per i figli. Ora si può rinunciare al nome del padre*, in *Dir. e giust.*, 2004, 41, 44; DONATI, *La cognominazione dei figli legittimi da parte della madre*, in *Dir. fam.*, 2009, 341 ss.; FANTETTI, *La prevalenza del patronimico ed il valore costituzionale dell'uguaglianza tra generi*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2008, 881 ss.; FANTETTI, *Inadeguatezza della*

regola consuetudinaria dell'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi e necessità dell'intervento del legislatore, in Fam. Pers. Succ., 2007, 400 ss.; FIGONE, *Sull'attribuzione del cognome al figlio legittimo*, in Fam. dir., 2003, 173 ss.; FILIPPI, *Il cognome della madre al figlio legittimo: siamo alla svolta?*, in Fam. Pers. Succ., 2009, 428 ss.; GIARDINA, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. un'opinione «controluce»*, in Nuova Giur. Civ., 2014, 3, 139 ss.; GIRARDI, *La questione della trasmissione del cognome ai figli: considerazioni a margine della ordinanza n. 23934/2008 della Corte di cassazione*, in www.federalismi.it (5 novembre 2008); GRISI, *L'aporia della norma che impone il paronimico*, in Eur. dir. priv., 2010, 649 ss.; IVONE, *La problematica del cognome materno tra luci ed ombre*, in www.comparazionedirittocivile.it (aprile 2014); LONG, *La Corte di giustizia torna a pronunciarsi sul cognome dei cittadini europei*, in Nuova giur. civ., 2009, 268 ss.; LUCCIOLI, *Giurisprudenza delle corti (Cge, Cedu, Corte costituzionale, Corte di cassazione) sui profili essenziali della famiglia*, in www.comparazionedirittocivile.it (giugno 2014); MENGOZZI, *Gli obblighi comunitari e internazionali di assicurare l'eguaglianza tra i coniugi e l'attribuzione al figlio legittimo del cognome del padre*, in Quest. dir. fam., 2009, n. 1, 56 ss.; MOTTOLA, *Il cognome del figlio*, in www.personaedanno.it (29 aprile 2010); PALICI DI SUNI, *Il principio di eguaglianza nell'Unione Europea*, in LUCARELLI, PATRONI GRIFFI (cur.),), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, Napoli, 2009, 255 ss.; PATERNITI, *La questione del cognome da attribuire ai figli tra i solleciti delle corti e l'immobilismo del legislatore italiano*, in www.federalismi.it (20 giugno 2014); PAZE', *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in Dir. fam., 1998, 324 ss.; PUPPO, *Nota in tema di cognome materno*, in Giur. it., 2009, 6 s.; RUSSO, *Il diritto al nome nella giurisprudenza della CEDU*, in www.altalex.it (3 novembre 2015); STEFANELLI, *La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio*, in Fam. dir., 2015, 205 ss.; TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta della riforma*, in Fam. dir., 2013, 243 ss.; VILLANI, *A "piccoli passi" verso il traguardo dell'attribuzione del cognome materno ai figli. Ovvero quando l'inerzia del legislatore suggerisce la ricerca di soluzioni alternative*, in Nuova giur. civ., 2009, I, 11 ss.; VILLANI, *L'attribuzione del cognome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non scritte: è tempo per una nuova disciplina?*, in Nuova giur. civ., 2007, I, 316 ss. Da ultimo, ci sia consentito il rinvio ai ns. (contributi) PANOZZO, *Il cognome del figlio legittimo: un nuovo intervento della Corte costituzionale (nota a Corte di cassazione 17 luglio 2004, n. 13298, e a Corte costituzionale 16 febbraio 2006, n. 61)*, in Stato civ., 2006:733 ss.; PANOZZO, *Dopo il recente intervento della cassazione, e' possibile imporre il doppio cognome (paterno e materno) al figlio legittimo ?*, in www.immigrazione.biz (10 gennaio 2009).

Rober PANOZZO

(22 dicembre 2016)